

REGOLAMENTO (CE) N. 473/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2006

che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il Capo II del regolamento di base dispone le procedure per aggiornare l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e le procedure che consentono agli Stati membri, in determinate circostanze, di adottare misure eccezionali volte a imporre un divieto operativo sul loro territorio.
- (2) È opportuno adottare talune misure di attuazione per stabilire norme dettagliate applicabili alle citate procedure.
- (3) Risulta particolarmente opportuno precisare le informazioni che gli Stati membri devono fornire quando chiedono alla Commissione di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base in vista dell'aggiornamento dell'elenco comunitario a motivo dell'introduzione di un nuovo divieto operativo, della revoca di un divieto esistente o della modifica delle relative condizioni.
- (4) Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco comunitario è necessario stabilire le condizioni di esercizio del diritto di difesa dei vettori soggetti alle decisioni adottate dalla Commissione.
- (5) Nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco, il regolamento di base dispone che la Commissione tenga debito conto della necessità di statuire rapidamente e, all'occorrenza, di prevedere la possibilità di una procedura d'urgenza.

(6) La Commissione deve ricevere adeguate informazioni sui divieti operativi imposti dagli Stati membri con misure eccezionali ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di sicurezza aerea⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento dispone le norme dettagliate applicabili alle procedure di cui al Capo II del regolamento di base.

Articolo 2

Richieste degli Stati membri di aggiornare l'elenco comunitario

1. Uno Stato membro che chieda alla Commissione di aggiornare l'elenco comunitario a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, trasmette alla Commissione le informazioni elencate nell'allegato A del presente regolamento.
2. Le richieste di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per iscritto al segretariato generale della Commissione. Inoltre, le informazioni di cui all'allegato A sono comunicate simultaneamente ai servizi competenti della Direzione generale dell'energia e dei trasporti della Commissione in formato elettronico. In mancanza di un'adeguata procedura elettronica, le citate informazioni sono trasmesse con il mezzo alternativo più rapido.
3. La Commissione informa gli altri Stati membri per il tramite dei rispettivi rappresentanti nel comitato di sicurezza aerea, in conformità delle procedure stabilite nel regolamento interno del comitato, nonché l'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

⁽²⁾ Istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).

⁽¹⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.